



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Prot.n. 410/2021/AG-COVID

n. 4/2021 P.P.

Il Presidente del Tribunale – Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Teramo e Atri

- Visto il proprio provvedimento n. 52/2020 P.P. del 20.11.2020, con cui venivano dettate le misure organizzative – linee guida – da adottare per la trattazione degli affari giudiziari presso il Tribunale di Teramo e presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Teramo e Atri per il periodo 29.10.2020/31.01.2021, da intendersi integralmente richiamato e trascritto nel presente provvedimento;
- Visto il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, che ha prorogato lo stato di emergenza per il rischio di contagio pandemico da COVID 19 sino al 30.04.2021.
- Rilevato che il predetto D.L., all'art.1, ha prorogato le disposizioni per i procedimenti civili degli Artt. 23 D.L. 137/2020 e 221, D.L. n. 34/2020 sostituendo alle parole “31 gennaio 2021” le parole “30 aprile 2021”.
- Rilevato che, pur in assenza di espressa previsione normativa, non risulterebbe logico non ritenere prorogate al predetto termine del 30 aprile 2021 anche le disposizioni primarie e secondarie dettate in tema di contenimento del rischio di contagio da COVID 19 per i procedimenti penali, per i quali risultavano disposte particolari misure (es. distanziamento delle persone in aula) connesse alla inapplicabilità di talune disposizioni dettate per i processi civili (es. trattazione scritta da remoto).

Tutto ciò premesso e ritenuto;

- Sentito il Procuratore della Repubblica in sede ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo.

P.Q.M.

PROROGA sino al 30 Aprile 2021 le disposizioni dettate con il proprio provvedimento organizzativo n. 52/2020 P.P., da intendersi integralmente richiamato e trascritto.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di L'Aquila, al Procuratore Generale della Repubblica presso detta Corte, ai magistrati, togati ed onorari in servizio presso il Tribunale di Teramo, ai magistrati in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Teramo ed Atri, al Procuratore della Repubblica in sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, alla Camera Penale di Teramo, al Dirigente amministrativo in sede, a tutte le Cancellerie dei due uffici di cui sopra, alla RSU ed alle OO.SS. territoriali.

Teramo, [05 FEB. 2021]



**Il Presidente del Tribunale
ordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Teramo
Dr. Carlo CALVARESI**

Allegato: Provvedimento Presidenziale n. 52/2020.

V^o
Teramo, li 5/2/2021

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Davide Rosati)

F.F.

**IL PRESIDENTE
Avv. Antonio Lessiani**



TRIBUNALE DI TERAMO

n. 52 | 2020 P.P.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERAMO E DI ATRI

visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 ("Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") convertito con modificazioni nella legge 24-4-2020 n. 27;

visti i DD.PP.CC.MM. succedutisi nel tempo e volti a dettare norme per il contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

visto il D.L. 8-4-2020 n. 23 ("Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali");

visto il D.L. 30-4-2020 n. 28 ("Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19");

vista la direttiva 17-3-2020 del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia n. 52290.U;

viste le linee guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale amministrativo adottate con direttiva del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 19-3-2020;

viste le linee guida agli Uffici giudiziari approvate dal C.S.M. il 26-3-2020;

visto il provvedimento adottato il 21-3-2020 dalla Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia;

visti gli esiti delle Conferenze dei Capi degli Uffici del distretto tenutesi, con collegamento da remoto, in data 07-04-2020, in data 23-04-2020 ed in data 28-4-2020 unitamente al Presidente della Corte di Appello di L'Aquila tra i Dirigenti degli Uffici Giudiziari e i Presidenti dei Consigli Forensi del distretto di L'Aquila;

viste e richiamate le linee guida impartite con i provvedimenti di questa Presidenza n. 23/2020 e n. 24/2020 dell'8-05-2020;

visto il D.L. 19-05-2020, n.34 conv. Con L. 17-05-2020;

visto il D.L. 30-07-2020, n. 83, conv. Con L. 25-09-2020, n. 124;

visto il D.L. 07-10-2020 n.125, che ha prorogato al 31-01-2021 lo stato di emergenza;

vista la circolare del Ministero della Salute del 12-10-2020;

visto il Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione del 19-10-2020;

visto il Protocollo d'intesa stipulato il 14-10-2020 tra Procura della Repubblica, Tribunale, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo relativo a misure organizzative connesse all'emergenza epidemiologica per il periodo ottobre 2020- gennaio 2021;

visto il DPCM 24-10-2020;

visto il D.L. 28-10-2020, n. 137;

vista la circolare del C.S.M. prot. P. 15146/2020 del 06-11-2020 contenente le linee guida agli uffici giudiziari per l'adozione di misure da adottarsi durante la c.d. "emergenza COVID";

visto il provvedimento del Presidente f.f. del Tribunale di Teramo n. 23/2020 in data 08-05-2020, con il quale venivano dettate misure organizzative per la trattazione degli affari giudiziari presso il Tribunale di Teramo e presso gli uffici del Giudice di Pace di Teramo e di Atri;

ritenuto, alla luce di quanto sopra, ed in particolare in relazione all'entrata in vigore del D.L. n.137/2020 ed all'emanazione della circolare C.S.M. del 06-11-2020 sopra richiamati, di dovere indicare le misure organizzative da adottarsi, quanto al Tribunale di Teramo ed agli Uffici del Giudice di Pace di Teramo e di Atri, per la trattazione dei vari affari giudiziari, per il periodo dal 29-10-2020 al 31-01-2021, il tutto nell'ottica di consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e dall'Autorità sanitaria regionale al fine di evitare gli assembramenti all'interno dei due Uffici giudiziari di cui sopra e contatti ravvicinati tra le persone;

ritenuto ancora che il quadro normativo di riferimento è mutato significativamente rispetto alle originarie impostazioni del Legislatore, che aveva dapprima, con l'art. 83 D.L. n.18/2020 e succ. modifiche, delineato due fasi di gestione della c.d. "emergenza COVID 19" (una prima fase di blocco pressoché generalizzato delle udienze, salvo i procedimenti civili e penali connotati dall'urgenza, ed una seconda fase, caratterizzata dalla ripresa delle attività), mentre ora, anche in virtù dell'esperienza acquisita nel periodo bifasico predetto, ha emanato una disposizione (l'art.23 del D.L. n.137/2020) che, mantenendo fermo il principio del necessario svolgimento delle attività giudiziarie tutte, detta previsioni in parte nuove per conciliare tale necessità con la tutela imprescindibile della salute dal rischio di contagio;

rilevato che, quanto alle previsioni in materia di procedimenti penali contenute nell'art. 23 D.L.n.137/2020, ad oggi, presso il Tribunale di Teramo non risulta attivato il servizio di videoconferenza, peraltro richiesto al competente Ministero;

considerati i risultati delle interlocuzioni informalmente avute con i magistrati dei due Uffici;

sentiti il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, il Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Teramo e il Dirigente amministrativo in sede;

DISPONE

- Adottarsi, per la trattazione degli affari giudiziari presso il Tribunale di Teramo e presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Teramo e di Atri per il periodo 29-10-2020/31-01-2021, le seguenti misure organizzative che, nei punti divergenti o non disciplinati dalle misure adottate

con il provvedimento presidenziale n. 23/2020 in data 08-05-2020 richiamato in premessa, dovranno intendersi sostitutive, mentre nei punti conformemente disciplinati dovranno intendersi confermativi:

- SETTORE CIVILE (contenzioso; lavoro; volontaria giurisdizione; fallimentare e procedure concorsuali; esecuzioni civili)

- 1) Saranno trattati secondo le modalità previste dall'art. 23 D.L. n. 137 del 28-10-2020, n. 137 (e dunque mediante trattazione in forma scritta o, se utilizzabile, da remoto, o, in caso di non utilizzabilità di dette modalità, in presenza ma comunque a porte chiuse secondo l'art. 128 c.p.c. richiamato dall'art. 23, comma 3, D.L. n. 137/2020, i seguenti procedimenti:
 - 2) Tutti i procedimenti, in qualsiasi materia, suscettibili di essere trattati secondo le modalità previste dall'art. 23 D.L. n. 137 del 28-10-2020, n. 137 (e dunque mediante trattazione in forma scritta o, se utilizzabile, da remoto, o, in caso di non utilizzabilità di dette modalità, in presenza ma comunque a porte chiuse secondo l'art. 128 c.p.c. richiamato dall'art. 23, comma 3, D.L. n. 137/2020.
- Cause di separazione giudiziale e divorzio contenzioso in fase presidenziale, le quali, in considerazione delle previsioni normative in materia e della struttura stessa della relativa udienza, dovranno necessariamente essere trattate in aula, peraltro con le seguenti precisazioni:
 - a) tutte le comparizioni dovranno avvenire in aula o stanza di ampie dimensioni, con frequente ed adeguata areazione della stessa all'interno dell'Ufficio e con il rispetto del distanziamento di almeno mt. 1,50 tra le varie persone presenti, distanziamento che dovrà essere osservato anche fuori dell'aula o dalla stanza tra coloro che siano chiamati momentaneamente ad allontanarsi dalla stessa nel corso della comparizione; b) le udienze verranno fissate con distanziamenti temporali di venti minuti l'una dall'altra; c) sarà obbligatorio, per i partecipanti, l'uso di mascherine all'interno ed all'esterno dell'aula di udienza, previa igienizzazione delle mani; d) le parti in attesa della chiamata per la comparizione successiva potranno rimanere nell'atrio dell'edificio o, in subordine e comunque qualora il numero dei presenti nell'atrio non consentisse più il necessario distanziamento di almeno mt. 1,50 tra loro, e saranno, di volta in volta ed a turno, chiamate o dal servizio di vigilanza o dal personale di cancelleria;
 - Cause di separazione consensuale e divorzio congiunto, le quali saranno trattate con il sistema della trattazione scritta in conformità a quanto, sul punto, previsto dall'art. 23, comma 6, D.L. n. 137/2020 secondo le disposizioni che, per ciascuna causa, saranno impartite con apposito provvedimento depositato telematicamente con congruo anticipo rispetto alla data di udienza;
 - Cause collegiali in materia di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, di famiglia di fatto e minori ed in materia di reclami, le quali saranno trattate, di regola e salva specifica e motivata segnalazione congiunta di segno diverso ad opera delle parti, con il sistema della trattazione scritta, previa delega istruttoria al relatore ove necessario, secondo avviso che verrà per tempo depositato telematicamente e comunicato alle parti stesse in ciascun procedimento, con rimessione, poi, al collegio, da parte del relatore medesimo, della singola causa;

- 3) Le udienze civili fissate sino al 31-01-2021 presso gli Uffici di cui sopra, solo in caso di impossibilità di trattazione secondo le modalità sopra stabilite, saranno rinviate, con provvedimento da emettersi in via telematica da parte del singolo magistrato interessato o, a seconda dei casi, dal collegio e da comunicarsi in via telematica da parte della cancelleria di volta in volta competente, a data successiva al 31 gennaio 2021;
- 4) Si specifica, pur tuttavia, come per le udienze civili e di lavoro dovrà essere fissato un numero congruo di procedimenti, idoneo in ogni caso ad evitare il rischio di assembramenti di persone fuori e nell'aula di udienza e, comunque, ciascun magistrato o il collegio dovrà prevedere delle apposite fasce orarie per la trattazione degli affari, con distanziamenti temporali tra un procedimento e l'altro di almeno venti minuti e con previsione che nell'aula o stanza di udienza (aula o stanza che dovrà essere di ampie dimensioni, dotata di areazione frequente e nella quale sarà obbligatorio, per tutti i partecipanti, l'uso di mascherine, previa igienizzazione delle mani) possano entrare, per ciascun procedimento, solo le parti interessate e i rispettivi difensori, nonché, laddove necessario e a turno, i testi, il CTU ed i CT di parte, con l'accortezza che tra ciascuna persona e le altre debba essere rispettata e mantenuta la distanza di almeno un mt. 1,50 e con la prescrizione che tutti coloro che siano in attesa di essere chiamati per lo stesso procedimento o per altri successivi rimangano nell'atrio dell'edificio o, in subordine e comunque qualora il numero dei presenti nell'atrio non consentisse o non consentisse più il necessario distanziamento di almeno mt. 1,50 tra loro, per essere, poi, a turno, convocati nell'aula di udienza tramite il servizio di sicurezza o dal personale di cancelleria; le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la Pubblica Amministrazione, saranno svolte mediante collegamento da remoto attraverso l'installazione e l'utilizzo dell'applicativo Microsoft Teams, così come disposto dal Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati con nota del 9-3-2020 (o di altro applicativo autorizzato), curando, in ogni caso, il magistrato o il collegio (i quali potranno, in ogni caso, non essere presenti fisicamente in ufficio in base all' art. 23, comma 7, D.L. n. 137/2020) che l'udienza avvenga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e facendo comunicare, congruamente prima dell'udienza, ai procuratori delle parti e al Pubblico Ministero (se sia prevista la sua partecipazione) giorno, ora e modalità del collegamento, il tutto ferma restando, in tutti tali casi, la facoltà delle parti di chiedere congiuntamente e tempestivamente (non meno di venti giorni prima), previa rinuncia espressa alla comparizione personale delle parti medesime, che la causa sia trattata secondo le modalità della trattazione scritta di cui al periodo che segue; le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti saranno svolte, previa preventiva informazione data dal magistrato o dal collegio ai difensori medesimi telematicamente con indicazione del giorno e ora dell'udienza (se non già precedentemente fissati) e con provvedimento da comunicarsi per il tramite della cancelleria, mediante il mero scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con la successiva adozione, anche fuori udienza, del provvedimento del giudice e relativa comunicazione, per via telematica, alle parti; per la disciplina in dettaglio delle udienze civili con trattazione da remoto o scritta di cui ai due periodi precedenti dovrà farsi riferimento alle norme di legge.

- SETTORE PENALE

- Tutti i procedimenti penali verranno trattati, ma le udienze alle quali è in via ordinaria ammessa la presenza del pubblico dovranno essere trattate a porte chiuse, secondo la previsione dell'art. 472, comma 3, c.p.p., richiamato dall'art. 23, comma 3, D.L. n. 137/2020.
- La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, anche in assenza del consenso richiesto ai sensi dell'articolo 221, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è assicurata, ove possibile, mediante sistema di videoconferenza (se ed in quanto attivata), oppure mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, in tutti i casi in cui la presenza fisica dei soggetti indicati non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
- Le udienze penali che non richiedano la partecipazione di soggetti diversi dal Pubblico Ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti potranno essere trattate con il sistema della trattazione da remoto così come previsto dall'art. 83, comma 12 bis del D.L. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, così come ulteriormente modificato dal D.L. n. 28/2020 ed ulteriormente modificato dall'art. 221 D.L. 19-05-2020, n.34, conv. con L. 17-05-2020, e da ultimo, dall' art. 23, commi 2, 4 e 5, D.L. n.137/2020 (in tal caso comunque sempre con la presenza fisica in ufficio del magistrato o dei componenti del collegio), fermo restando, in ogni caso, che non potranno svolgersi da remoto, salvo che le parti non vi acconsentano, tutte le udienze di discussione finale e quelle nelle quali debbano essere esaminati testi, parti, consulenti o periti; in alternativa e qualora per ragioni di funzionalità o maggiore speditezza del procedimento o altre motivate ragioni, rimesse alla prudente valutazione discrezionale del singolo magistrato o del collegio, se ne ravvisi l'opportunità, le udienze che prevedano la partecipazione dei soli predetti soggetti sopra specificati potranno essere tenute secondo le modalità ordinarie in aula di udienza, sempre che possano, in concreto, essere osservate le seguenti prescrizioni: a) dovrà essere necessariamente utilizzata una delle aule di più ampie dimensioni presenti nell'Ufficio, con frequente ed adeguata areazione della stessa e sempre che, considerato, da parte del singolo magistrato o del collegio, il prevedibile numero dei partecipanti in contemporanea in rapporto alle dimensioni stesse dell'aula, possa essere comunque garantito il rispetto del distanziamento di almeno mt. 1,50 tra le varie persone presenti; b) in ciascuna udienza dovrà essere fissato (o mantenuto, se già fissato) un numero di procedimenti penali da trattare congruo, ma non sovrabbondante; c) sarà obbligatorio, per i partecipanti, l'uso di mascherine all'interno ed all'esterno dell'aula di udienza, previa igienizzazione delle mani; d) le persone in attesa del proprio turno di chiamata per la partecipazione ad un singolo procedimento in corso o ai procedimenti fissati in successione nella stessa giornata di udienza potranno rimanere nell'atrio dell'edificio o, in subordine e comunque qualora il numero dei presenti nell'atrio non consentisse o non consentisse più il necessario distanziamento di almeno mt. 1,50 tra loro, e saranno, di volta in volta ed a turno, chiamate dal Servizio di Sicurezza o dal personale di cancelleria; e) qualora le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), secondo la valutazione del singolo magistrato o, a seconda dei casi, del collegio, non possano prevedibilmente essere osservate, l'udienza ovvero il o i singoli

procedimenti non rientranti nei predetti parametri dovranno essere rinviati (con rinvio da farsi preferibilmente non in udienza) a data successiva al 31-01-2021; f) i magistrati o, a seconda dei casi, il collegio di volta in volta interessati dovranno, con congruo anticipo rispetto alla data eventualmente già fissata della singola udienza o prima di fissare nuove udienze, esaminare ciascun singolo procedimento ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti punti a) e b) e degli adempimenti di cui al successivo punto 5);

- relativamente alla trattazione dei procedimenti in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p., poiché fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie, i magistrati o, a seconda dei casi, il collegio potranno invitare i difensori, anziché a comparire in udienza, ad inviare direttamente via PEC le memorie di cui sopra o, in alternativa, prevedere la trattazione dell'udienza stessa da remoto (qualora il numero dei procedimenti fissati per la singola udienza lo consenta concretamente);
- 5) le udienze penali fissate nel periodo sino al 31-01-2021 presso il Tribunale, solo se non trattabili secondo le previsioni di cui sopra, saranno rinviate, con provvedimento da emettersi preferibilmente al di fuori dell'udienza da parte del singolo magistrato interessato o, a seconda dei casi, dal collegio a data successiva al 31-01-2021, previa tempestiva comunicazione alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo e celere pubblicazione sul sito del Tribunale di Teramo, su indicazione del magistrato o collegio e per il tramite della cancelleria, dell'elenco dei procedimenti che saranno oggetto di rinvio e, viceversa, di trattazione; in modo da consentire, in caso di rinvio in udienza, ai difensori delle parti interessate, a vario titolo, a procedimenti da rinviare di valutare l'opportunità, tramite opportune deleghe anche, ove possibile, ad un unico difensore, di contenere al minimo indispensabile il numero dei soggetti presenti alle udienze di mero rinvio (vedi anche circolare C.S.M. 06/11/2020 Linee Guida emergenza Covid 19, pagg. 5 in fondo e 6 inizio);
- 6) le udienze penali comunque fissate, nel periodo sino al 31-01-2021 presso gli Uffici del Giudice di Pace di Teramo e di Atri, in caso di rinvio, dovranno essere rinviate a data successiva al 31-01-2021, mediante tempestivi (comunque prima del giorno dell'udienza) provvedimenti di rinvio del magistrato che saranno comunicati a cura della cancelleria;

DISPOSIZIONI GENERALI

- 7) In caso di trattazione da remoto, nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, **con previsione, peraltro, per i procedimenti penali, che i magistrati siano comunque fisicamente presenti in ufficio, mentre per i processi civili detta presenza non sarà necessaria in virtù della deroga contenuta nell'art. 23, comma 7, D.L. n. 137/2020;**
- 8) Nel periodo fino a tutto il 31 gennaio 2021 i magistrati (o collegi) del Tribunale di Teramo, togati od onorari, nonché i magistrati degli Uffici del Giudice di Pace di Teramo e di Atri, che dovranno trattare presso la sede di lavoro gli affari rientranti fra quelli sopra dettagliatamente indicati, ricadenti sul loro ruolo o comunque a ciascuno tabellarmente

assegnati, comunicheranno preventivamente l'elenco di tali affari alle cancellerie interessate, in modo che queste possano, a loro volta, comunicarlo agli addetti al Servizio di Sicurezza per i necessari controlli all'accesso;

- 9) tutti i magistrati addetti al settore civile e lavoro, inoltre e peraltro, sono tenuti a consultare, in vista di ciascuna udienza, il proprio ruolo con congruo anticipo, ad adottare, in via telematica, qualora necessario secondo quanto sopra stabilito, i provvedimenti di rinvio (per quelli collegiali con firma anche del Presidente del Collegio), ed a comunicare alla cancelleria interessata, di volta in volta, congruamente prima del giorno dell'udienza, un elenco dei fascicoli concernenti i procedimenti da trattare, in modo da consentire alla cancelleria medesima, tempestivamente, non solo di comunicare i rinvii telematici alle parti interessate, ma anche di formare e comunicare, a sua volta, l'elenco dei procedimenti da trattare al Servizio di Sicurezza addetto al controllo circa l'accesso del pubblico ai due Uffici;
- 10) i magistrati addetti al settore penale, a loro volta, sono tenuti a consultare, con congruo anticipo ed in vista di ciascuna udienza, i fascicoli penali loro assegnati e a comunicare alla cancelleria interessata, di volta in volta (per quelli collegiali d'intesa con il Presidente del Collegio), congruamente prima del giorno dell'udienza, i fascicoli concernenti i procedimenti da trattare e quelli da rinviare, in modo da consentire alla cancelleria medesima, tempestivamente, di formare e comunicare, a sua volta, l'elenco dei procedimenti che, per ogni udienza, saranno trattati al Servizio di Sicurezza addetto al controllo circa l'accesso del pubblico al Tribunale e l'elenco di quelli che, invece, saranno rinviati, nonché di effettuare le comunicazioni alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo e la celere pubblicazione sul sito del Tribunale di Teramo dei procedimenti eventualmente da rinviare, per le ulteriori finalità di cui al punto 5) di cui sopra;
- 11) i GG.OO.PP addetti alla trattazione di cause civili e penali, nel periodo sino al prossimo 31/01/2021 sono invitati, al fine di evitare assembramenti negli spazi del Tribunale antistanti alle aule di udienza, oppure adibiti a corridoi, scalinate o vie di accesso o di uscita, a contenere il numero di udienze in un massimo di due per settimana ciascuno, salvo autorizzazione da parte del Presidente della Sezione Civile per il Settore Civile o del Presidente del Tribunale per il Settore Penale, su apposita richiesta motivata, a tenere una ulteriore udienza straordinaria,
- 12) chiunque, al di fuori degli Avvocati, debba accedere, nel periodo di cui al punto 8), per ragioni di udienza, alle sedi degli Uffici pure ivi indicati è tenuto a fornire agli addetti al Servizio di Sicurezza appositamente incaricati la propria identità ed un proprio documento di riconoscimento e ad indicare il numero di procedimento per il quale chiede di accedere ai locali dell'Ufficio onde consentire di verificare se quel determinato procedimento, civile o penale, rientri o meno tra quelli per i quali sia prevista, come da elenco pure previamente fornito dalle cancellerie, la trattazione in aula in ogni singola giornata, con conseguente divieto di accesso a coloro che non siano interessati ad alcun procedimento o che siano interessati a procedimenti per i quali verranno disposti dei meri rinvii (ad eccezione, in tale ultimo caso, del o dei difensori interessati dal rinvio) e con limitazione dell'accesso, in ogni caso, per i procedimenti da trattare in sede, alle parti ed ai difensori, nonché (in via residuale) agli ulteriori soggetti (testi, CTU, periti, interpreti, etc.) eventualmente chiamati, di necessità, a partecipare alla singola specifica udienza, in quest'ultimo caso a turno e con i

necessari contingentamenti in modo da evitare assembramenti vicino all'aula di udienza medesima, nell'aula stessa o in altri luoghi all'interno dell'Ufficio; **per accedere all'interno dell'Ufficio è obbligatorio, inoltre, per chiunque utilizzare gli appositi dispositivi igienizzanti presenti in loco e munirsi preventivamente di idonei dispositivi di protezione individuale (mascherine);**


- 13) Gli Avvocati e, in genere, l'utenza che debbano compiere, all'interno degli Uffici di cui al punto 1) e nel periodo di cui al punto 9), un qualsiasi altro atto o adempimento non di udienza, secondo le modalità previste nel Protocollo d'intesa stipulato dal Tribunale, dalla Procura e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo in data 14-10-2020, sono tenuti a prendere, per via telematica o, in subordine, anche per via telefonica, apposito appuntamento con la relativa cancelleria di interesse e ad indicare, all'atto dell'accesso, al personale del Servizio di Sicurezza l'ufficio di cancelleria ove siano diretti ed il tipo di atto o adempimento per il quale chiedano l'accesso. Nei casi di urgenza, nonché di comprovate esigenze di difesa, l'obbligo di prenotazione di cui sopra viene meno **Tutte le istanze di natura processuale o procedimentale inerenti le varie cancellerie civili dovranno essere trasmesse, sempre tramite PCT, agli ordinari applicativi in uso e non inviate via PEC (ad es.: richieste di formule esecutive; richieste di visioni di atti o fascicoli; richieste di restituzione di fascicoli di parte, etc.);**
- 14) Si confermano gli ordinari orari di apertura al pubblico degli uffici di cancelleria atteso che una eventuale riduzione di tali orari potrebbe comportare il rischio assembramenti.

Tutte le misure organizzative assunte garantiscono il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni contenute nei diversi DPCM che si sono susseguiti dall'8 marzo 2020. In particolare, si richiamano tutte le indicazioni adottate dal Ministero della giustizia (attraverso circolari del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e Note) e i provvedimenti organizzativi adottati dal Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila e dallo scrivente, che sono stati opportunamente divulgati ai Magistrati ed al personale di cancelleria.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di L'Aquila, al Procuratore Generale della Repubblica presso detta Corte, ai magistrati, togati ed onorari, in servizio presso il Tribunale di Teramo, ai magistrati in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Teramo e di Atri, al Procuratore della Repubblica in sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, alla Camera Penale di Teramo, al Dirigente amministrativo in sede, a tutte le Cancellerie dei due Uffici di cui sopra, alla RSU ed alle OO.SS. territoriali.

Teramo, 20 novembre 2020.

Il Presidente del Tribunale
Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Teramo e di Atri
(dott. Carlo Calvaresi)



Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Presidente di Sezione, Dott.ssa Angela Di Girolamo, per il Settore Civile, e del dott. Domenico Canosa, magistrato collaboratore per le Tabelle per il triennio 2017/2019, sia per il Settore Civile che per il Settore penale.